

sono la palese dimostrazione della violazione dei diritti umani che interferiscono con l'integrità della persona;

le strutture sanitarie del nostro paese sono spesso inadeguate ad affrontare problemi concernenti la natura culturale e la diversità delle questioni che le donne provenienti da altre culture e contesti sociali pongono agli operatori socio-sanitari operanti sul territorio nazionale;

in altri paesi, quali Inghilterra e Canada tali pratiche sono state dichiarate illegali tramite precisi provvedimenti. Negli Stati Uniti, inoltre, una giovane donna del Ghana ha recentemente ottenuto l'asilo politico avendo riconosciuto il governo di tale paese la mutilazione genitale come una forma di persecuzione contro la persona;

impegna il Governo:

a verificare quanto e come tale pratica sia diffusa nel nostro paese;

a garantire il rispetto dell'articolo 5 del codice civile, con particolare riguardo alle pratiche in oggetto, che vieta gli atti di disposizione del proprio corpo quando determinino una diminuzione permanente dell'integrità fisica;

a promuovere un'efficace azione di prevenzione delle pratiche di mutilazioni sessuali attraverso i consultori, le strutture sanitarie ed i soggetti che operano per garantire la piena integrazione delle persone immigrate allo scopo di far conoscere loro la legislazione italiana al riguardo, ma anche a far loro comprendere quanto tale pratica sia disumana ed umiliante per le bambine e per le donne e quanto, a differenza del paese d'origine, la mutilazione non costituisca requisito per l'introduzione delle stesse nel contesto sociale italiano;

a promuovere d'intesa con le Regioni un adeguato sviluppo delle iniziative di formazione di personale socio-sanitario per affrontare in maniera adeguata i problemi derivanti dalla eventuale pregressa pratica di mutilazione sessuale dal punto

di vista della salute delle donne anche in riferimento ai rischi connessi al momento del parto sia per la donna che per il nascituro;

a prevedere la possibilità di concedere alle donne il cui paese di origine consente alla pratica della mutilazione genitale femminile di richiedere l'asilo nel nostro paese qualora sottrarsi esse stesse o le proprie bambine a simile pratica.

(7-00917) « Bolognesi, Mancina, Finocchiaro, Pennacchi, Chiavacci, Francesca Izzo, Signorino, Serafini, Acciarini, Cordonì, Lucidi, Grignaffini, Labate, Bartolich, Manzini, De Simone, Capitelli, Dameri, Rizza, Camoirano, Bandoli ».

INTERPELLANZA URGENTE
(ex articolo 138-bis del regolamento)

Il sottoscritto, chiede di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere — premesso che:

tra i requisiti indispensabili per l'iscrizione nell'albo degli avvocati, il pre vigente testo dell'articolo 17 della legge 22 gennaio 1934, n. 36 (cosiddetta legge professionale forense), prescriveva « la residenza nella circoscrizione del tribunale nel cui albo l'iscrizione è domandata »;

di recente, in ossequio alla direttiva 98/5/CE, denominata « Avvocati senza frontiere », pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee* il 14 marzo 1998, serie legge n. 77, adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio europeo nell'ottica dell'equiparazione degli Stati europei membri dell'Unione europea, sono state introdotte delle puntuali modifiche alle disposizioni fino ad oggi vigenti in

tema di esercizio delle attività professionali che richiedono cittadinanza e residenza italiana;

la disciplina indicata è stata recepita con legge dello Stato del 21 dicembre 1999, n. 526, cosiddetta « Legge comunitaria 1999 », pubblicata sul supplemento ordinario n. 15/L alla *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 2000, n. 13. Sul punto in questione, l'articolo 16 di tale legge espressamente recita: « Per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, ai fini dell'iscrizione o del mantenimento dell'iscrizione in albi, elenchi o registri, il domicilio professionale è equiparato alla residenza;

pertanto la corrispondente previsione dettata dal summenzionato articolo 17, legge professionale forense, risulta abrogata tacitamente per incompatibilità con le nuove disposizioni individuate dall'articolo 16 della legge comunitaria 1999;

questa, dunque, come allarga (ex articolo 15 legge comunitaria) a tutti i cittadini di paesi membri dell'Unione europea la possibilità di iscriversi ad un albo italiano di avvocati, così, coerentemente, non detta più alcun limite in funzione della residenza, che apparirebbe, in caso contrario, evidentemente un anacronistico retaggio del passato;

sembrerebbe altrimenti possibile per un avvocato francese residente a Parigi, iscriversi all'Albo presso il tribunale di Salerno poiché ivi ha un domicilio professionale, mentre ciò resterebbe inspiegabilmente precluso ad un avvocato italiano residente a Centola in provincia di Salerno;

ancor oggi, però, alcuni consigli dell'ordine degli avvocati continuano a richiedere il requisito della « residenza anagrafica », non accettando quello del domicilio professionale per la domanda di iscrizione all'albo;

di recente, con una circolare diretta anche ai consigli nazionali, il ministero della giustizia ha ribadito la perfetta coincidenza del domicilio professionale con la residenza ai fini dell'iscrizione agli albi

professionali, pur ribadendo la piena autonomia interpretativa da parte degli stessi consigli —:

se non appaia opportuno una iniziativa specifica che consenta di arrivare ad una univoca interpretazione della norma che non determini, così, pesanti penalizzazioni per i professionisti italiani.

(2-02368)

« Manzione ».

INTERPELLANZE

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri delle comunicazioni e del lavoro e della previdenza sociale, per sapere — premesso che:

la direzione centrale risorse umane di poste italiane con circolare n. 14/2000 del 17 marzo 2000 ha inteso chiarire e precisare per i propri dipendenti le situazioni di incompatibilità tra le funzioni di dipendente e lo svolgimento di attività extra lavorative, in particolare l'espletamento di cariche pubbliche elettive o incarichi in organismi sindacali o in altre associazioni;

in altre parole l'Ente poste italiane ha diffidato i propri dipendenti dall'impegno politico e sindacale, mortificando così i più elementari diritti di partecipazione alla vita politica e sindacale della nazione. Si doveva attendere un Governo di sinistra, dopo 50 anni di libera partecipazione alla vita democratica del nostro Paese, per assistere all'impudenza e iattanza dei vertici delle Poste (il cui colore politico è noto a tutti) che strumentalizzando principi da essi, tra l'altro, sempre rinnegati (ordine, rigore, economicità, utilità) tengono in spregio i diritti dei lavoratori;

suscita preoccupazione sapere che presso l'ente poste italiane c'è chi oggi valuta incompatibile l'esercizio dei diritti politici e sindacali, la tutela dei lavoratori